

«OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO»
Commenti e Atti di processi celebri
raccolti da
Alfredo Gaito, Giorgio Spangher e Paolo Tonini

2

Direttori

Alfredo GAITO

“Sapienza” Università di Roma

Giorgio SPANGHER

“Sapienza” Università di Roma

Paolo TONINI

Università degli Studi di Firenze

Comitato scientifico

David BRUNELLI

Università degli Studi di Perugia

Giovanni DEAN

Università degli Studi di Perugia

Giulio GARUTI

Università degli Studi di Modena e di Reggio Emilia

Adelmo MANNA

Università degli Studi di Foggia

Oliviero MAZZA

Università degli Studi di Milano–Bicocca

Tullio PADOVANI

Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento

Mauro RONCO

Università degli Studi di Padova

Marco Billi

La causalità psichica nei reati colposi

Il caso del processo alla Commissione Grandi Rischi





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVII
Giacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.giacchinoonoratieditore.it
info@giacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 4551463

ISBN 978-88-255-0061-5

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: febbraio 2017

Indice

- 7 *Prefazione*
- 11 *Introduzione*
- 25 *Capitolo I*
Reati commissivi e reati omissivi
- 33 *Capitolo II*
La causalità penalmente rilevante. L'accoglimento della teoria condizionalistica
- 37 *Capitolo III*
L'evoluzione giurisprudenziale prima dell'intervento delle Sezioni Unite del 2002

3.1. Il criterio delle "serie e apprezzabili probabilità di successo", 37 – 3.2. Il criterio dell'aumento del rischio, 42 – 3.3. Il criterio della "certezza", 43 – 3.4. La cd. sentenza Orlando. La probabilità logica, 48.
- 55 *Capitolo IV*
L'intervento delle Sezioni Unite del 2002. La sentenza Franzese

4.1. Le massime di esperienza, 69.
- 73 *Capitolo V*
La condotta degli imputati nel cd. processo alla Commissione Grandi Rischi. Natura commissiva o omissiva dell'antecedente causale
- 81 *Capitolo VI*
L'accertamento del nesso causale tra la condotta degli imputati e la volizione delle vittime di rimanere in casa la sera del 5.4.09

- 87 Capitolo VII
Casi di individuazione del nesso causale. Omogeneità di valutazione nella sentenza di primo grado e nella sentenza di appello
- 7.1. Massimino Patrizia, Cora Alessandra e Cora Antonella, 87 – 7.1.1. *Motivazione della sentenza di primo grado*, 87 – 7.1.2. *Motivazione della sentenza di appello*, 103 – 7.2. Spaziani Claudia e Vittorini Fabrizia, 109 – 7.2.1. *Motivazione della sentenza di primo grado*, 109 – 7.2.2. *Motivazione della sentenza di appello*, 123 – 7.3. Visione Daniela, Cinque Davide e Cinque Matteo, 126 – 7.3.1. *Motivazione della sentenza di primo grado*, 126 – 7.3.2. *Motivazione della sentenza di appello*, 142.
- 153 Capitolo VIII
Casi di individuazione del nesso causale. Difformità di valutazione nella sentenza di primo grado e nella sentenza di appello
- 8.1. Hussein Hamade, Fulcheri Ana Paola, Di Bernardo Cinzia, Shain Hisham e Cacioppo Stefania, 154 – 8.1.1. *Motivazione della sentenza di primo grado*, 154 – 8.1.2. *Motivazione della sentenza di appello*, 171.
- 185 Capitolo IX
La ricerca della legge scientifica di copertura nel caso di specie. La prova “individualizzata”
- 9.1. Individuazione della legge scientifica di copertura nella sentenza di primo grado. Il modello delle rappresentazioni sociali, 187 – 9.2. L’applicabilità al caso di specie della legge scientifica di copertura individuata, 193 – 9.3. Il coefficiente statistico, 194 – 9.4. Le massime di esperienza, 206.
- 217 Capitolo X
La probabilità logica. Il pericolo di una formula di stile
- 229 Capitolo XI
La causalità psichica
- 237 Capitolo XII
Il ruolo della comunicazione nelle situazioni di rischio
- 12.1. La “comunicazione sociale” del rischio, 238 – 12.2. Il ruolo dei mezzi di informazione, 241.

Prefazione

Fin dal mio ingresso in magistratura ho sempre pensato che non fosse opportuno e deontologicamente corretto che i giudici parlassero pubblicamente delle vicende delle quali per motivi professionali erano chiamati ad occuparsi, che rilasciassero interviste a margine dei processi trattati o che commentassero le decisioni assunte dai colleghi nei diversi gradi di giudizio. Il giudice parla soltanto attraverso le motivazioni delle sentenze che emette, dalle quali devono emergere, in modo trasparente e chiaro, tutte le argomentazioni e le ragioni poste a fondamento delle decisioni assunte.

Verso la fine del 2011, mentre svolgevo presso il Tribunale di L'Aquila funzioni GIP-GUP, sono stato chiamato a celebrare come giudice del dibattimento il processo alla Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi, nota come Commissione Grandi Rischi (CGR), che altri colleghi non potevano trattare per motivi di incompatibilità.

Il processo, per l'importanza delle questioni affrontate, ha avuto un risalto mondiale, è stato seguito dagli organi di informazione di diversi paesi e ha richiamato l'attenzione non soltanto degli addetti ai lavori o dell'opinione pubblica, ma anche della comunità scientifica. Su singoli aspetti della vicenda sono state realizzate trasmissioni televisive, spettacoli teatrali, pubblicazioni scientifiche e tesi universitarie, oltre a innumerevoli articoli di giornale.

La lettura del dispositivo della sentenza di primo grado come anche di quello della sentenza della Corte di appello è stata seguita da ampie critiche, vignette satiriche, manifestazioni di piazza e espressioni di forte dissenso, formulate ancora prima di conoscere le motivazioni delle singole sentenze.

L'intento di questo libro non è quello di tornare sulla motivazione della sentenza di primo grado e di fornire argomentazioni postume o spiegazioni aggiuntive in risposta alla sentenza della Corte di appello che l'ha parzialmente riformata o a quella della Corte di cassazione

che ha confermato la sentenza di secondo grado; come pure non è quello di controbattere alle aspre manifestazioni di dissenso o di cavalcare quelle di consenso pur ricevute.

La regola deontologica secondo la quale il giudice parla soltanto attraverso le motivazioni delle sentenze che emette, infatti, vale sempre, indipendentemente dall'importanza e dal rilievo del processo trattato; anzi deve, a mio avviso, trovare applicazione tanto più rigorosa quanto più è importante il processo e quanto più forte è il richiamo delle questioni trattate nei confronti dell'opinione pubblica.

Il processo alla CGR ha tuttavia posto per la prima volta in Italia all'attenzione della giurisprudenza (prima di merito e poi della Cassazione) il tema della configurabilità di un nesso causale di tipo psicologico (la cd. causalità psichica) nell'ambito dei reati colposi. Fino ad ora, infatti, la causalità psichica aveva trovato un sicuro riconoscimento nell'ambito di alcune fattispecie tipiche monosoggettive dolose o nel concorso morale di persone nel reato. Mai, fin'ora, era stato riconosciuto un nesso eziologico di tipo psichico che avesse come antecedente causale una condotta colposa.

Nell'individuazione dell'antecedente causale vi è stata una sostanziale diversità di vedute tra la sentenza di primo grado e quella della Corte di appello.

La sentenza di primo grado, infatti, ha individuato tale antecedente causale nella condotta di tutti gli imputati, ritenuti componenti della CGR nella riunione del 31.3.09. Al di là delle scolastiche divisioni tra profili di colpa generica e specifica o tra condotta colposa commissiva, omissiva o a matrice mista, la sentenza di primo grado ha ascritto agli imputati sostanzialmente due profili di colpa: la colpa nell'analisi del rischio e la colpa nella comunicazione dell'analisi del rischio.

La sentenza della Corte di appello ha riconosciuto come antecedente causale la condotta comunicativa di un solo imputato, negando la sussistenza di profili di colpa relativi all'analisi del rischio.

Indipendentemente dalla diversità di giudizio tra la sentenza di primo grado e la sentenza di appello in ordine all'individuazione dell'antecedente causale e relativamente ai profili di colpa individuabili, il dato di assoluto rilievo, sul quale entrambe le sentenze hanno espresso una valutazione conforme, è il riconoscimento della sussistenza di un nesso causale di matrice psicologica tra una condotta colposa e l'evento lesivo considerato.

La sentenza della Corte di cassazione che, confermando la decisione della Corte di appello, ha chiuso la vicenda processuale in esame, ha definitivamente consacrato la causalità psichica nei reati colposi, riconoscendo la possibilità di individuare catene causali tra antecedenti a matrice colposa ed eventi lesivi.

Il principio di indiscutibile rilievo e di assoluta novità affermato dalla Suprema corte è proprio quello della individuabilità della causalità psichica nell'ambito dei reati colposi. Sotto tale profilo la sentenza della Corte di cassazione ha confermato la ricostruzione operata dai giudici di merito, tanto in primo grado quanto in appello (seppure con le dovute differenze in ordine all'individuazione dell'antecedente causale).

Questo libro intende illustrare "come" si è arrivati a riconoscere la causalità psichica nei reati colposi.

La sentenza Franzese ha indicato una strada e ha descritto un metodo di carattere generale per la ricostruzione del nesso eziologico.

È sempre incombente, tuttavia, il rischio che le regole procedurali desumibili dalla sentenza Franzese trovino un'applicazione meramente formale, apodittica e di stile.

Attraverso il richiamo testuale a passi della motivazione della sentenza di primo grado e della sentenza della Corte di appello, si è ricostruito l'*iter* logico e argomentativo seguito dai giudici di merito nell'individuazione del nesso causale psicologico, nell'esclusione di tutti i possibili fattori condizionalistici alternativi e nell'affermazione della sussistenza della responsabilità penale secondo un criterio di alta probabilità logica e di credibilità razionale.

Tale *iter* logico è stato confermato dalla Suprema corte e, in questo, risiede l'assoluta originalità della decisione.

Il fine della presente pubblicazione, pertanto, è meramente di studio e di stimolo ad un dibattito sui temi della causalità psichica e della comunicazione in situazioni di rischio.